

Commissione per il notariato

Direttiva 25 novembre 2015 relativa all'art. 50 LN: possibilità per un notaio ticinese, membro del legislativo di un Comune, di rogare un atto pubblico in cui una delle due parti è il Comune

Il tema del divieto di prestare il ministero in caso di atti riguardanti enti pubblici, che la Legge sul notariato (vLN) del 23 febbraio 1983, in vigore fino al 30 giugno 2015, regolava all'art. 61, è oggi regolato dall'art. 50 della Legge sul notariato (LN) del 26 novembre 2013, in vigore dal 1° luglio 2015, secondo il quale *Se l'atto interessa un Comune, un'azienda comunale, un Patriziato o una Parrocchia, il fatto di essere membro delle rispettive amministrazioni impedisce al notaio di rogare.* Né il messaggio governativo n. 6491 del 5 aprile 2011 né il Rapporto di maggioranza n. 6491R-magg. del 13 novembre 2013 si sono chinati sul tema, che non è stato toccato neppure nel dibattito nel plenum granconsigliare del 26 novembre 2013.

Ne discende che, sotto l'egida della LN vigente, il divieto di prestare il ministero notarile riguarda unicamente i membri delle *amministrazioni* (organi esecutivi) del Comune, di un'azienda comunale, di un Patriziato o di una Parrocchia: quindi i membri del Municipio, delle commissioni amministratrici delle aziende municipalizzate, dell'Ufficio patriziale e del Consiglio parrocchiale. I membri degli organi legislativi degli stessi soggetti (Assemblea comunale, Consiglio comunale, Assemblea patriziale e Consiglio patriziale, Assemblea parrocchiale) non sono, invece, toccati dal divieto di prestare il ministero notarile.